



Parchi divertimento, tutte le **regole** per giocare protetti

■ Giulio De Palma

L'abstract

Il lavoro offre un quadro commentato delle norme che disciplinano la sicurezza dei parchi divertimento. Le novità vengono segnalate partendo dai procedimenti autorizzativi o abilitativi all'esercizio dei parchi o dei loro componenti. Segue la presentazione delle regole tecniche cogenti e delle norme tecniche, soprattutto nell'ambito dello spettacolo viaggiante, con precisazioni sul campo di applicazione, sulla cogenza/volontarietà delle stesse e sul loro rapporto con la regola dell'arte tramite la mediazione del tecnico progettista.

Da ultimo sono annunciate due importanti novità nell'ambito della normativa internazionale; si tratta ancora di progetti, ma la cui portata di buona tecnica è già applicata da molti produttori, gestori dei parchi e altri operatori del settore.

Sono la revisione della EN 13814 Fairground and amusement park machinery and structures – Safety (2004) e la ISO CD 17842 Safety of Amusement Rides and Amusement Devices.

I cosiddetti parchi divertimento, sono una realtà nota, apprezzata e in continua evoluzione verso un'offerta turistica sempre più differenziata.

Molti i parchi sul territorio, anche di recente apertura, ma con impostazione diversa. Si va infatti dai tradizionali parchi di tipo tematico o meccanico, caratterizzati dalle attrazioni dello spettacolo viaggiante a quelli acquatici, avventura, faunistici o zoologici ai parchi con finalità anche ricreative, ludico-sportive, educative.

Dopo l'abrogazione dell'autorizzazione ministeriale avvenuta nel 1998, la definizione di

parco di divertimento non è più stata riproposta se non all'interno, e per gli scopi, del D.M. 18/5/2007, sulla sicurezza dello spettacolo viaggiante: "complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni". Al di là della difficile classificazione la quasi totalità dei parchi resta costituita da grandi spazi recintati, in genere con ingresso a pagamento, che offrono al pubblico, in aree ricche di vegetazione, giochi per bambini, attrazioni per varie fasce di età, spettacoli, trattenimenti, aree ristoro, ambienti commerciali e aree espositive, percorsi culturali interattivi, attrezzature ludico sportive, trenini panoramici, gabbie di animali di ogni specie e altro.

La sicurezza dei parchi dunque, rispetto al profilo antincendio, è determinata, in prevalenza, dalla sicurezza delle sue singole componenti. Nel suo insieme invece, i parchi hanno caratteristiche assimilabili ai "giardini pubblici" di cui alla UNI 11230:2004 "Guida

alla progettazione dei parchi e delle aree di gioco all'aperto".

Ora, prima di entrare nel merito normativo, apriamo una finestra sui principali profili autorizzativi. Nel nostro ordinamento infatti l'obiettivo "sicurezza" non è affidato solo al responsabile obbligo dei privati di rispettare le disposizioni vigenti ma anche al valore aggiunto del controllo governativo al quale sono subordinati, in relazione alla loro discrezionalità o rilevanza in termini di pubblica sicurezza, i vari provvedimenti autorizzativi o abilitativi alla costruzione e/o all'esercizio dei parchi e delle loro molteplici infrastrutture.

Provvedimenti autorizzativi o abilitativi

In relazione ai suddetti provvedimenti troviamo, in primo piano, la autorizzazione comunale dei parchi, in quanto luogo di pubblico spettacolo e/o trattenimento, ai sensi degli articoli 68 e 80 del TULPS, previa verifica della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Diversa la situazione dei tradizionali luna park temporanei o della installazione di una significativa pluralità di attrazioni, anche di tipo medio e/o grande, permanente o temporanea, ma non riconducibile ad una gestione unitaria. In tale ambito si segnala il chiaro indirizzo assunto dal Dipartimento di P.S. del Ministero dell'interno, d'intesa con il Dipartimento dei VVF, S.P. e D.C., sulla assoggettabilità della "manifestazione" o della "area giochi" alla Commissione di vigilanza (vedi LC M.I. n. 3788 del 21/3/2013).

Per le singole attività dello spettacolo viaggiante, sia nuove che usate, permane l'obbligo di licenza comunale ex art. 69 T.U.L.P.S. subordinata, ai sensi e nelle forme previste del D.M. 18/5/2007 e s.m.i., alla registrazione e ottenimento del codice identificativo da parte del Comune interpellato.

Tutto il resto, a partire dai giochi e dalle attrezzature, sia fisse che mobili, come gli apparecchi automatici e semi-automatici da trattenimento, le aree gioco per bambini, le

Giulio De Palma - Attualmente è Dirigente superiore presso il ministero dell'interno a Roma "Ufficio preposto all'esercizio di compiti e funzioni assegnati dalla normativa vigente al CNVVF in tema di sicurezza nell'ambito della camera dei deputati sulla base delle normative specifiche interne all'organizzazione stessa". Conserva la reggenza del Comando dei Vigili del fuoco di Bergamo, in passato ha rivestito il ruolo di Comandante provinciale di Verbania, Treviso, Varese.

È stato C.T.U. per vari Tribunali, ha partecipato alle operazioni di soccorso e di valutazione dei danni in diverse calamità, ha partecipato a Gruppi di Lavoro dell'UNI sulla resistenza al fuoco delle strutture, collabora con il Ministero nella redazione di proposte normative e Circolari, in particolare nell'ambito delle norme procedurali di prevenzione incendi e di quelle sulla sicurezza dei locali di pubblico spettacolo e sulle attività dello spettacolo viaggiante.

È analista di rischio per le attività a rischio di incidente rilevante e, da anni, è membro effettivo del Comitato Tecnico Regionale per la prevenzione incendi.

È relatore in numerosi corsi di formazione e specializzazione anche di rilevanza nazionale ed autore di molti articoli sulla prevenzione incendi oltre che curatore di una Raccolta commentata in materia.

pareti da arrampicata, le tribune, le piscine, ecc. sono comunque da controllare ma non ai sensi del citato D.M. del 2007.

Non a caso ai sensi dell'art. 141-bis, comma 5, del Regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., la Commissione chiamata a giudicare la sicurezza complessiva del parco, in presenza di attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici, deve comunque acquisire una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, limitatamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S., alle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti.

In merito alla discussa validità delle Commissioni di vigilanza previste dall'art. 141 bis e art. 142 del Regolamento TULPS, e ferma restando la incertezza sulla permanenza delle comunali rispetto a quelle provinciali, si segnala, per quelle provinciali, l'autorevole parere del Consiglio di Stato che, in relazione a quanto disposto dal DPCM 13/10/2011, pubblicato sulla G.U. del 29/11/2011 (parere del 24 aprile u.s.), ha confermato la operatività delle stesse per due anni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

In tale data comunque non si avrà una modifica del sistema di controllo ma un semplice trasferimento delle attività svolte dalle CPV ai competenti uffici delle amministrazioni (Comuni) nell'ambito delle quali operano.

Nello specifico della prevenzione incendi, come è noto, le attività soggette, gli atti abilitativi o autorizzativi e i relativi procedimenti di controllo sono stati innovati dal D.P.R. 151/2011, e correlato D.M. 7/8/2012.

Anche i gestori dei parchi quindi, in base alle nuove regole introdotte dal citato provvedimento dovevano, in sintesi:

- ridefinire le singole attività soggette a controllo in base al nuovo elenco di cui all'allegato I del D.P.R. 151/2011 (vedi tabella)
- stralciare le attività non più soggette e prendere nota invece di quelle nuove eventuali

- regolarizzare, ove ancora non provveduto, la posizione tecnico amministrativa del parco nei confronti della prevenzione incendi (per esempio in caso di mancanza del CPI in corso di validità o non aggiornato rispetto alle ultime modifiche)
- implementare nel proprio sistema di gestione delle modifiche quanto disposto dal D.P.R. in questione per le diverse varianti significative rispetto ai procedimenti di prevenzione incendi (modifiche con aggravio del rischio, modifiche senza aggravio e modifiche non sostanziali).

Regole tecniche e norme tecniche

Le norme che presidiano la sicurezza sono, come noto, in continuo aggiornamento, ma prima di ricordare le novità più importanti, è bene qualche precisazione sul campo di applicazione del D.M. 19/8/96.

Il parco, nel suo insieme, si classifica fra i "luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico" di cui all'art. 1 lett. I del D.M. 19/8/1996 e deve rispettare le disposizioni del titolo VII "Circhi, parchi di divertimento e spettacoli viaggianti" che definisce obblighi e limitazioni sulla ubicazione, distribuzione dei tendoni e delle attrazioni, scuderie, depositi e laboratori, misure di prevenzione incendi, impianti antincendio.

Questo riferimento può sembrare limitativo ma è chiaro che tali requisiti sono stati pensati per le "attività dello spettacolo viaggiante" propriamente intese, come i circhi, i teatri tenda, le esibizioni moto auto acrobatiche o un insieme omogeneo di attrazioni come nel caso dei luna park o di determinate aree dei parchi divertimento. Come ulteriore conferma leggiamo, nelle definizioni del Titolo I, che per "spettacoli viaggianti e parchi di divertimenti" devono intendersi i "luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni, allestiti mediante attrezzature mo-


bili, all'aperto, ovvero in parchi permanenti". In pratica, salvo casi particolari, si applica al parco, ai fini della sicurezza in caso di incendio, il richiamato Titolo VII del D.M. 19/8/1996 mentre per le varie componenti si applicano le regole, le norme o i criteri richiesti dal caso di specie:

- per le singole attività dello spettacolo viaggiante di cui all'art. 4 della legge 337/68 (per esempio piccole, medie o grandi attrazioni, circhi, teatri tenda, teatrini di burattini, spettacolo di strada), il D.M. 18/5/2007 che obbliga alla presenza della registrazione e dal codice della attività di cui all'art. 4 del medesimo decreto
- per gli effettivi locali di pubblico spettacolo (per esempio cinema, teatri, auditori) eventualmente presenti all'interno del parco, le disposizioni del citato D.M. del 1996, comprese quelle più generali di cui ai titoli XII e sgg, riferite alle "aree ed impianti a rischio specifico", agli "impianti elettrici", ai "sistemi di allarme", ai "mezzi ed impianti di estinzione degli incendi", agli "impianti di rivelazione e segnalazione automatica degli incendi", alla "segnaletica di sicurezza", alla "gestione della sicurezza"
- per gli altri ambienti/luoghi a disposizione del pubblico (aree commerciali, espositive o di ristorazione, sale giochi, mostre faunistiche, ecc.) nonché per le infrastrutture

di servizio (palchi e pedane per artisti in aree non accessibili al pubblico, impianti di climatizzazione, produzione energia, depositi, aree di officina, ecc.), le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.

Oltre alle nominate disposizioni cogenti è chiaro poi che la sicurezza di un parco, per la varietà e complessità della sua articolazione, chiede anche il contributo delle misure integrative derivate dalla analisi e valutazione dei rischi incendio specifici, fissate nel progetto antincendio e, come le precedenti, inserite nel sistema di gestione della sicurezza antincendio.

Fissato il quadro di sintesi si riportano, nella tabella in margine, le principali novità normative, sia in ambito cogente che volontario. Per le prime giova ricordare che le condizioni di applicabilità alle attività esistenti sono precisate negli stessi provvedimenti. Il D.M. 20/12/2012, in materia di impianti di protezione attiva, precisa, per esempio che "Le disposizioni del presente decreto si applicano agli impianti di cui all'articolo 1 di nuova costruzione ed a quelli esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nel caso essi siano oggetto di interventi comportanti la loro modifica sostanziale, così come definita nella regola tecnica di cui al successivo articolo 5" (art. 2 comma 1).



Gli spettacoli viaggianti e i parchi divertimento sono i luoghi destinati ad attività spettacolari, trattenimenti o attrazioni allestite attraverso attrezzature mobili all'aperto o in parchi permanenti

Ma l'esempio è utile per un ulteriore chiarimento. Al p.to 4.1, si afferma che, "ove la rete idranti sia richiesta dalle regolamentazioni ivi richiamate, si applica la norma UNI 10779, ed i parametri di cui sopra sono individuati come di seguito specificato."

La relativa tabella, per i circhi e i parchi di divertimento e gli spettacoli viaggianti, chiede, come requisito di base, la "protezione esterna" e quindi, in apparenza, una "rete esterna" conforme ai requisiti della citata UNI 10779 con la sola eccezione che sussistano, in relazione all'ubicazione della attività, eccezionali impedimenti alla sua realizzazione. Ricordiamo però che il p.to 7.6 del D.M. 19/8/1996 chiede che "le aree destinate a parchi di divertimento permanenti" siano "fornite di una rete di idranti DN 70 distribuiti a distanza reciproca non superiore a 60 m" e quindi che tale rete non rientra fra le tipologie previste (rete interna o rete esterna) dalla UNI 10779.

Non a caso lo stesso Ente di normazione ha avviato un tavolo di lavoro per definire i requisiti di "reti" simili come quelle a protezione delle aree adibite a campeggi, manifestazioni fieristiche e simili.

Sempre in ambito cogente ecco poi l'atteso D.M. 13/12/2012 "Modifiche e integrazioni al decreto 18 maggio 2007 recante le norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" e della successiva Circolare M.I. di chiarimenti e indirizzi applicativi prot. n. 17082 del 11 giugno u.s..

È la stessa circolare a puntualizzare il senso e l'importanza del nuovo provvedimento legislativo: armonizzare il decreto del 2007 al nuovo contesto normativo nazionale ed internazionale, sia sui prodotti che sugli organismi di certificazione e semplificare il procedimento di registrazione di alcune tipologie di attività di spettacolo viaggiante.

Due i nuovi procedimenti di semplificazione introdotti

Il primo relativo alle piccole attrazioni, ai balli

a palchetto (o balere), alle arene ginnastiche e ai teatrini di burattini (o marionette) ovvero ad attività di modesta entità e/o limitata complessità, per le quali il parere della Commissione di vigilanza è stato sostituito da una asseverazione del tecnico abilitato o da certificazione dell'organismo di certificazione.

Il secondo relativo ai circhi, ai teatri tenda e alle esibizioni moto-auto acrobatiche che, oltre a costituire attività dello spettacolo viaggiante, rientrano, in esercizio, fra i locali di pubblico spettacolo soggetti, dopo ogni nuova installazione, anche al controllo della Commissione di vigilanza. Per queste attività il parere della commissione comunale o provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, ai fini della registrazione e assegnazione del codice, è sostituito da una asseverazione, redatta da tecnico abilitato, o da una certificazione di un organismo di certificazione, dalla quale risulti la corrispondenza della documentazione allegata all'istanza di registrazione ai requisiti previsti (per la stessa documentazione) dal decreto 2007.

In merito alle norme volontarie, così come, per alcuni versi, per le Guide Tecniche elaborate dal Ministero dell'interno (vedi per esempio quelle sugli impianti fotovoltaici, sulle facciate degli edifici civili di grande altezza o sulla vulnerabilità sismica dell'impiantistica antincendio), è chiaro che la loro applicazione non è cogente ma le loro indicazioni diventano vincolanti quando sono liberamente scelte per raggiungere gli obiettivi di sicurezza della strategia adottata.

Tali standard entrano dunque nel progetto antincendio e, dopo il visto di conformità dal Comando provinciale dei VVF, diventano misure essenziali per raggiungere un adeguato livello di sicurezza o meglio, secondo la terminologia comunitaria, per garantire la assenza di rischi incendio inaccettabili.

È chiaro che, a parità di obiettivi, si possono scegliere misure equivalenti ma occorre passare da un nuovo progetto antincendio. Sulla qualità delle misure invece garantiscono le norme tecniche assunte a riferimento, se os-

servate in modo integrale oppure, come nel caso degli impianti di protezione attiva, la conformità alla regola dell'arte responsabilmente garantita dal progetto redatto, caso per caso, da tecnico abilitato nel pieno rispetto disposizioni legislative e regolamentari applicabili ma non necessariamente delle richiamate norme tecniche.

Questo è un passaggio importante perché in ogni settore, compreso quello delle attività dello spettacolo viaggiante o delle attrezzature ludico sportive a disposizione del pubblico, seppure con termini non sempre analoghi, è chiesta la "regola dell'arte" ovvero, come opportunamente puntualizzato nel decreto impianti antincendio (D.M. 20/12/2012), che progettazione, costruzione, installazione, esercizio e manutenzione di ogni impianto siano in linea con lo "stadio dello sviluppo raggiunto in un determinato momento storico dalle capacità tecniche re-

lative a prodotti, processi o servizi, basato su comprovati risultati scientifici, tecnologici o sperimentali", fermo restando la coerenza delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e la riconosciuta presunzione di regola dell'arte alle norme emanate da Enti di normazione nazionali, europei o internazionali.

Anche gli atti certificativi garantiscono la conformità alla regola dell'arte, non il puntuale rispetto della norma tecnica.

Qui si capisce anche perché l'attuale strategia di controllo dei Comandi e delle Commissioni, nei rispettivi ambiti di competenza, non prevede la verifica di tale conformità se non a livello di completezza formale della documentazione certificativa.

E anche per tale verifica formale sarebbe utile una Guida tecnica nazionale costantemente aggiornata.

Diversa la prassi in caso di incidenti o evi-



Ferr Edil srl



Possibilità tutta la gamma RAL

Via Carmagnola, 28 - 12030 **CARAMAGNA P.TE** (CN)
 Tel. 0172 81 00 44 - 0172 81 00 54 - Fax 0172 81 00 64
www.ferredil.it - info@ferredil.it

**PORTE TAGLIAFUOCO OMOLOGATE
 SECONDO NORMATIVA UNI 9723**

- AD UNA ANTA
 - REI 60 - REI 120 per muratura
 - REI 60 - REI 120 predisposta per il fissaggio con viti o tasselli
 - REI 60 - REI 120 cartongesso
 - ANCHE CON MANIGLIONE ANTIPANICO
 - ANCHE REVERSIBILI
- A DUE ANTE
 - REI 60 - REI 120 per muratura
 - REI 60 - REI 120 predisposta per il fissaggio con viti o tasselli
 - REI 60 - REI 120 cartongesso
 - ANCHE CON MANIGLIONE ANTIPANICO

**PORTONI GIREVOLI DI GROSSE DIMENSIONI OMOLOGATI
 SECONDO NORMATIVA UNI 9723 E EN 1634**

<ul style="list-style-type: none"> • AD UNA ANTA <ul style="list-style-type: none"> REI 120 EI2 120 con porta pedonale 	<ul style="list-style-type: none"> • A DUE ANTE <ul style="list-style-type: none"> REI 120 EI2 120 con porta pedonale
--	---

**PORTONI SCORREVOLI TAGLIAFUOCO OMOLOGATI
 SECONDO NORMATIVA UNI 9723 O EN 1634**

<ul style="list-style-type: none"> • AD UNA ANTA <ul style="list-style-type: none"> REI 120 EI2 120 REI 120 con porta pedonale REI 120 telescopico mono laterale EI2 180 	<ul style="list-style-type: none"> • A DUE ANTE <ul style="list-style-type: none"> EI2 120 EI2 180
---	--

denze di pericolo dove l'organo di controllo, agendo in forma ispettiva, può sempre attivare, se necessario, ogni efficace forma di controllo specialistico anche tramite esperti esterni.

Utili, al riguardo, le chiare indicazioni fornite, in materia di spettacolo viaggiante, dalle Circolari del 2009 e del 2013: la Commissione di vigilanza, senza entrare nel merito "tecnico" della documentazione tecnica illustrativa e certificativa prodotta dal richiedente e fatta salva la facoltà di disporre o eseguire, in sede di espressione del parere, ulteriori motivati approfondimenti, non ha compiti di controllo, o di approvazione o di certificazione sulla progettazione, sulla costruzione e sul collaudo delle attività dello spettacolo viaggiante. Le stesse infatti sono "prodotti" e, in quanto tali, regolamentate autonomamente, ai fini della sicurezza, in termini di responsabilità, riferimenti tecnici e modalità di controllo e certificazione.

L'attuale sistema di controllo trae dalla salvaguardia della pubblica incolumità la giustificazione della sua ridondanza rispetto ai compiti e alle responsabilità del titolare e del tecnico incaricato, ma non per questo può andare oltre il controllo sulla presenza dei prodotti e della relativa documentazione certificativa, ove prevista.

Solo la conoscenza e il rispetto di questa giusta ripartizione dei compiti, scelta per evidenti motivi ragioni pratiche, può aiutare tutti gli operatori di settore e chi ha responsabilità di controllo, a far crescere l'intero sistema nel segno della legalità e della ragionevolezza, evitando occasionali ma onerosi appesantimenti burocratici.

Progetti di norma e stato dell'arte

Fra le novità di rilievo in relazione alle attività dello spettacolo viaggiante, e quindi anche dei parchi, non si possono dimenticare, anche per l'essenziale contributo italiano, alcuni fondamentali progetti di norma a livello internazionale.

Protagonista di questi lavori è il GSHG (Global Standard Harmonization Group), un gruppo di lavoro volontario nato per volontà di EAASI (Associazione Europea dei Costruttori di Attrazioni) e di IAAPA (Associazione mondiale dei Parchi di Divertimento) e a cui hanno aderito i migliori esperti dei vari paesi che sono anche membri dei vari comitati tecnici internazionali di normazione: CEN/TC 152, ASTM F24, ISO/TC 254.

Nell'ambito del proprio mandato costitutivo - armonizzazione delle norme tecniche di settore esistenti a livello internazionale - sin dal 2008 il GSHG, è stato particolarmente impegnato nel lavoro di revisione preliminare della norma tecnica europea EN 13814 Fairground and amusement park machinery and structures - Safety, ormai datata (edizione 2004) e, più di recente, sempre ai fini della armonizzazione internazionale degli standard, del progetto di norma ISO/CD 17842 sulla Safety of Amusement Rides and Amusement Devices (il Committee Draft del Comitato Tecnico ISO/TC 254 è del 24/1 u.s.).

Fra gli aspetti più innovativi, da tempo discussi e confrontati fra gli addetti del settore, troviamo quelli della valutazione del rischio e dei limiti di accessibilità alle attrazioni.

Nel primo ambito la nuova EN 13814, ferma restando la appendice G per i rischi potenziali specifici, richiama ora, per la individuazione di quelli generali, la EN ISO 12100:2010 Sicurezza del macchinario Principi generali di progettazione. Valutazione del rischio e riduzione del rischio.

Tale norma internazionale infatti, evoluzione della "pionieristica" EN 1050, presenta principi e metodi in quasi totale sintonia con quelli maturati nel settore delle attrazioni soprattutto in relazione alla particolare rilevanza della interazione uomo-macchina.

Fra questi quello che l'analisi dei rischi deve essere applicata in due fasi distinte ma complementari:

- il Design Risk Assessment (DRA) ovvero la valutazione dei rischi in fase di progettazione
- l'Operation & Use Risk Assessment (OU-

RA) ovvero la valutazione in fase di predisposizione e di utilizzo della attrazione.

La DRA e l'OURA, quali documenti essenziali per mantenere il controllo della sicurezza, devono essere poi periodicamente rivedute e tenere conto di ogni significativa variazione nel progetto o nelle condizioni di utilizzo della attrazione. L'ultimo Draft del prEN 13814 è del gennaio 2013 ma tale innovativa impostazione della valutazione del rischio, quale "stato dell'arte", e già applicata, volontariamente, da molti fabbricanti di settore. Il secondo aspetto innovativo è quello relativo alla interfaccia attrazione-operatori-ospiti.

Un'attrazione progettata, realizzata e certificata secondo buona tecnica, è certamente definibile "funzionalmente sicura" ma, su questa solida base, si inserisce il fattore umano: variabile indipendente e difficilmente controllabile.

I comportamenti infatti, anche di sicurezza, possono essere notevolmente diversi, in base alla fascia di età, al sesso, all'ambiente, alla cultura, alla educazione, e altro ancora. Di fronte a questa elevata molteplicità, accantonato il velleitario il tentativo di incasellarli in un quadro generale, si è scelta, da alcuni anni, la strada di una diretta ricognizione degli effettivi comportamenti dei miliardi di ospiti che, in tutto il mondo, frequentano ogni anno i parchi di divertimento.

Da questi studi di base nasce il nuovo Annex K della EN 13814 Passenger Behaviour, e il parallelo Annex F Guest Behaviour della ISO che affrontano le problematiche del comportamento degli ospiti.

Questo allegato, si legge, è un tentativo di fornire un documento di riferimento per alcuni dei più comuni tipi di comportamento degli ospiti al fine di agevolare la difficile analisi quantitativa del rischio associato ai comportamenti degli ospiti sulle attrazioni. Si è ritenuto che queste tipologie comportamentali di riferimento potessero essere considerate per le seguenti categorie di persone: bambini, adolescenti, adulti persone con disabili-

tà fisiche, persone con ridotte capacità mentali.

E questa è la anche la prima volta che, nelle norme tecniche di settore, si affronta, in modo specifico la problematica dei comportamenti ragionevolmente prevedibili da parte delle persone diversamente abili.

È uno dei frutti della crescente sensibilità sull'argomento, della maggiore circolazione di studi ed esperienze, della evoluzione tecnologica del settore e, non ultimo, dei principi affermati dal Codice del Turismo (vedi testo in margine), in attuazione dell'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (2006).

Il "Codice del Turismo" (D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011, pubblicato in GURI n. 129 del 6 giugno, suppl. ord. n. 139) all'Allegato I, Titolo I, Capo I, art. 3, in attuazione dell'art. 30 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New



Anche nel settore delle attività dello spettacolo viaggiante, o delle attrezzature ludico sportive a disposizione del pubblico, la progettazione, costruzione, installazione, esercizio e manutenzione devono soddisfare la regola dell'arte

York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dall'Italia con L. n. 18 del 3 marzo 2009, prescrive che “lo Stato assicura che le persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive possano fruire dell’offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo servizi al medesimo livello di qualità degli altri fruitori senza aggravamenti del prezzo. Tali garanzie sono estese agli ospiti delle strutture ricettive che soffrono di temporanea mobilità ridotta. [...]”

È considerato atto discriminatorio impedire alle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive, di fruire, in modo completo ed in autonomia, dell’offerta turistica, esclusivamente per motivi comunque connessi o riferibili alla loro disabilità”.

Sarebbe bello che ogni persona che entra in un parco di divertimento possa provare tutte le emozioni che questi grandi complessi ricreativi, tramite le attrazioni, gli spettacoli, le mostre, l’arredo, i giardini, e così via, possono riservare ai loro ospiti.

Questo purtroppo non è possibile in quanto, soprattutto per le attrazioni, le limitazioni o i divieti di utilizzo legati alla età, alla altezza, alle patologie cardiache, allo stato di gravidanza, e altro, costituiscono inderogabili cautele di sicurezza. Fra tali misure però si trova, a volte, un generico divieto di accesso nei confronti delle persone “disabili”.

La finalità del divieto è chiara ma l’applicazione di questa indicazione, estremamente sommaria, se non mediata, genera, come abbiamo visto anche di recente, umilianti e indebiti casi di discriminazione.

È chiaro che le attrazioni, e soprattutto quelle più adrenaliniche (vedi per esempio la torre a salita accelerata, l’evolution o il loop) o dove il passeggero svolge un ruolo attivo per la propria sicurezza (vedasi per esempio, gli ottovolanti acquatici, le gabbie volanti o il mixtreme) non consentiranno mai la libera e sicura fruibilità a chiunque.

Si tratta dunque di una situazione particolarmente delicata che sta sfidando gli operatori del settore.

Non esiste una modalità di affronto valida

per tutti i casi perché esistono, come sopra accennato, situazioni molteplici ed estremamente diversificate e, fra queste, quelle legate alle disabilità psichiche. Chi ne soffre, in forma più o meno grave, può avere reazioni difficilmente prevedibili, come panico o stati d’ansia, e venirsi quindi a trovare in situazioni particolarmente a rischio.

In questa positiva effervescenza si collocano due iniziative che meritano, a parere dello scrivente, una menzione specifica.

A livello normativo ISO, l’Annex (informativo) FF Limited accessibility to amusement devices che, partendo dalla constatazione oggettiva che, per ragioni di sicurezza, alcune attrazioni hanno limitazioni di accesso, fornisce ai parchi autorevoli suggerimenti diretti ad allargare le maglie dei vari divieti di accesso.

Parole chiave dell’approccio proposto sono “accessibilità”, “informazione”, e “assistenza”. Si legge per esempio, fra le indicazioni di carattere generale, che il parco dovrebbe fornire chiare informazioni facilmente comprensibili da parte degli ospiti adulti o degli accompagnatori per permettere loro di valutare in modo completo la possibile fruizione. In caso di persone con accompagnatori questi dovrebbero:

- conoscere le capacità e le limitazioni delle persone che accompagnano
- osservare la attrazione in esercizio prima di entrare in modo da essere sicuri che la persona possa salirci
- leggere le informazioni e i cartelli che illustrano le limitazioni di accessibilità
- prendere in considerazione le possibili situazioni di emergenza compresa la eventuale procedura di evacuazione
- accompagnare fisicamente la persona assistita sulla attrazione.

Il parco si riserva comunque la possibilità di negare l’accesso ove esista un rischio significativo, per l’ospite, di farsi male o di far male ad altri ospiti. E anche qui la buona tecnica ha preceduto la standardizzazione con numerose iniziative a cura di vari parchi. Cito solo, per conoscenza diretta dello stru-

mento e del virtuoso percorso di generazione dello stesso, la nuova brochure informativa di Minitalia-Leolandia, “Leomappa accessibilità” (facilmente scaricabile dal web) con la catalogazione delle giostre in base alle disabilità fisiche.

La seconda iniziativa è il progetto scientifico di ricerca “Una giostra per tutti. Accessibilità delle persone diversamente abili alle attrazioni dei parchi di divertimento” promosso da ANCASVI (Associazione Nazionale Costruttori Attrezzature Spettacoli Viaggianti) con il coinvolgimento dell’Istituto Superiore di Sanità e di un board giuridico-legale costituito da esperti del settore.

All’interno di tale Progetto, l’11 giugno u.s., si sono svolti a Bergamo alcuni test sulle attrazioni con persone affette dalla Sindrome di Down ed altre persone con disabilità fisiche, anche gravi.

Il giorno seguente, presso il Polo didattico dei VVF di Dalmine, si è tenuto un ricco e vivace seminario che, oltre alla qualificata rappresentanza degli enti che hanno aderito al progetto, ha visto la partecipazione dei migliori esperti internazionali del settore provenienti da Canada, USA, Francia, Germania, Olanda, Belgio Regno Unito. Anche il Corpo nazionale dei VVF, da sempre centrato sulla persona e quindi particolarmente sensibile e attivo rispetto alle problematiche della disabilità ha fornito un contributo importante ed apprezzato.

Conclusioni

Il lavoro presentato, necessariamente sintetico, ha inteso fornire un quadro d’insieme delle principali novità normative in materia di sicurezza dei parchi di divertimento.

Parlando dei procedimenti finalizzati alla autorizzazione o alla abilitazione del parco e dei suoi componenti, si è visto come la chiarezza sugli obblighi e le responsabilità di ciascuno è l’unica via attuale per ottenere, nonostante la ridondanza della normativa tecnica e procedurale, la effettiva semplificazio-

ne e lo snellimento dei procedimenti essenziali.

Chiudiamo ricordando ancora una volta l’importanza decisiva del sistema di mantenimento delle condizioni di sicurezza e delle procedure di gestione delle emergenze e l’esigenza, e rilanciando, in sintonia con tanti operatori del settore, la proposta di un Osservatorio nazionale dei parchi e dello spettacolo viaggiante, anche con funzioni puramente consultive, che veda la presenza di operatori qualificati di ogni Ministero o Direzione competente, delle principali Associazioni di categoria e degli operatori di settore.

Bibliografia

- [1] Norme di prevenzione incendi emanate dal Ministero dell’interno
- [2] Catalogo norme UNI in www.uni.com/
- [3] Giulio De Palma, Gianni Chiari “Attrazioni dello spettacolo viaggiante - Il ruolo essenziale dell’analisi comportamentale per la progettazione e la gestione della sicurezza”. Atti del Convegno Scientifico Nazionale “Sicurezza nei Sistemi Complessi” Bari, 14-16 ottobre 2009
- [4] Giulio De Palma, Gianni Chiari “Attrazioni per parchi di divertimento. Analisi e valutazione dei rischi derivanti dai comportamenti e delle abilità prevedibili dei passeggeri”. Atti del Convegno Scientifico Nazionale “Sicurezza nei Sistemi Complessi” Bari, 18-20 ottobre 2011
- [5] Circolare M.I. n. 4 del 1° marzo 2002
Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili
- [6] Lettera-circolare M.I. prot. n. P880/4101 del 18 agosto 2006
La sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili: strumento di verifica e controllo (check-list)
- [7] C-LEX NEWS 2/2012, con interventi di Gianni Chiari, avv. Giorgio Caramori e altri, dedicato ai parchi di divertimento e al settore dell’amusement, con alcune riflessioni, dal punto di vista legale e tecnico, sulle problematiche coinvolte nella gestione di attrazioni e luna park

Tabella 1 - Elenco delle possibili attività singolarmente soggette al controllo dei VVF nell'ambito dei parchi di divertimento

Rif. D.P.R. 151/2011	Rif. preced. elenco ex D.M. 16/2/82	Attività	Note
65	83	Locali di spettacolo e di trattenimento in genere , impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ² . Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Attività principale N.B. Costituiscono new entry le palestre con superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m ²
69	87	Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m ² comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico.	Attività secondaria
42	53	Laboratori per la realizzazione di attrezzature e scenografie, compresi i relativi depositi, di superficie complessiva superiore a 200 mq	Attività secondaria
70	88	Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1000 m ² con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kg	Attività secondaria
34	43	Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di materiale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 5.000 kg	Attività secondaria
74	91	Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità superiore a 116 kW	Attività secondaria
49	64	Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW.	Attività secondaria N.B. Precisata la assoggettabilità degli impianti di cogenerazione
4	4	Depositi di gas infiammabili in serbatoi fissi: b) disciolti o liquefatti per capacità geometrica complessiva superiore o uguale a 0,3 m ³	Attività secondaria
3	3	Impianti di riempimento, depositi, rivendite di gas infiammabili in recipienti mobili: b) disciolti o liquefatti per quantitativi in massa complessivi superiori o uguali a 75 kg:	Attività secondaria

**Disposizioni procedurali e regole tecniche di prevenzione incendi
(novità di maggiore rilievo a decorrere dal 1/1/2010)**

DISPOSIZIONI PROCEDURALI

D.P.R. 1/8/2011 n. 151	Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4 -quater, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010
Decreto 5/8/2011	Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
Decreto 7/8/2012	Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del D.P.R. 151/2011

REGOLE TECNICHE

Decreto 27/7/2010	Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq Lettera-circolare M.I. prot. n. 515B del 26/3/2010 Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici
Lettera-circolare M.I. prot. n. 3185 del 9/3/2011	Impianti termici a gas realizzati con diffusori radianti ad incandescenza di "tipo A" conformi alla UNI EN 419-1, installati nei luoghi soggetti ad affollamento di persone, di potenzialità superiore a 116 kW. Linee di indirizzo per la valutazione del rischio
Decreto 6/12/2011	Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio
Lettera-circolare M.I. prot. n. 1324 del 7/2/2012	Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012
Lettera-circolare M.I. prot. n. 4980 del 4/4/2012	Pubblicazione della guida tecnica "Linee di indirizzo per la riduzione della vulnerabilità sismica dell'impiantistica antincendio"
Lettera-circolare M.I. prot. n. 6334 del 4/5/2012	Chiarimenti alla nota prot DCPREV 1324 del /2/2012 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione 2012"
Decreto 20/12/2012	Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

Norme cogenti relative ai locali di pubblico spettacolo e alle attività dello spettacolo viaggiante (novità di maggiore rilievo a decorrere dal 1/1/2010)

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Lettera-circolare M.I. prot. n. 4958/4109/29 del 15/10/2010	Decreto Ministeriale 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività dello spettacolo viaggiante” e Circolare prot. n. 17082 del 1 dicembre 2009 - Monitoraggio e indirizzi procedurali
Lettera-circolare M.I. prot. n. 1689 del 1 aprile 2011	Locali di pubblico spettacolo di tipo temporaneo o permanente. Verifica della solidità e sicurezza dei carichi sospesi
Lettera-circolare prot. n. 4962 del 4/4/2012	Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di sistemi di controllo degli accessi mediante “tornelli”
Lettera-circolare prot. n. 4963 del 4/4/2012	Uso delle vie e uscite di emergenza in presenza di porte scorrevoli orizzontalmente munite di “dispositivi di apertura automatici ridondanti”
Decreto 18 dicembre 2012	Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo

ATTIVITA' DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

Decreto 21/6/2010	Aggiornamento dell’elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante di cui all’art. 4 della legge 18 marzo 1968
Decreto 14 giugno 2012	Aggiornamento dell’elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, di cui all’articolo 4 della legge n. 337 del 18 marzo 1968
Lettera-circolare M.I. prot. n. 10147 del 3/8/2012	Trasmissione note in materia di pubblico spettacolo (carichi sospesi e attività di intrattenimento e svago danzante negli stabilimenti balneari in orario serale e notturno)
Lettera-circolare prot. n. 3788 del 21/3/2013	Trasmissione note in materia di pubblico spettacolo (locali con capienza inferiore a 200 persone e manifestazioni aperte al pubblico con allestimenti di attrazioni dello spettacolo viaggiante)
Lettera-circolare prot. n. 17082 del 11/6/2013	DM 19 agosto 1996, concernente l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. Chiarimenti e indirizzi applicativi.

**Norme tecniche correlate ai locali o luoghi di spettacolo e/o trattenimento
(novità di maggiore rilievo a decorrere dal 1/1/2004)**

UNI	11123	2004	Guida alla progettazione dei parchi e delle aree di gioco all'aperto
UNI EN	13814	2005	Macchine e strutture per fiere e parchi di divertimento - Sicurezza
UNI EN	14960	2007	Attrezzature da gioco gonfiabili - Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN	1176-1	2008	Attrezzature per aree da gioco - Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova
UNI EN	1176-2	2008	Attrezzature per aree da gioco - Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le altalene
UNI EN	1176-3	2008	Attrezzature per aree da gioco - Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per gli scivoli.
UNI EN	1176-4	2008	Attrezzature per aree da gioco - Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le funivie.
UNI EN	1176-5	2008	Attrezzature per aree da gioco - Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le giostre.
UNI EN	1176-6	2008	Attrezzature per aree da gioco - Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le attrezzature oscillanti.
UNI EN	1176-7	2008	Attrezzature per aree da gioco - Guida all'installazione, ispezione, manutenzione e utilizzo.
UNI EN	1176-8	2008	Attrezzature per aree da gioco - Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza per attrezzature da gioco completamente chiuse.
UNI EN	1176-11	2008	Attrezzature per aree da gioco - Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza per reti di arrampicata tridimensionale.
UNI EN	1177	2008	Rivestimenti di superfici di aree da gioco per l'attenuazione dell'impatto - Determinazione dell'altezza di caduta critica.
UNI EN	12572-2	2009	Strutture artificiali per scalate
UNI EN	1069-1	2010	Acquascivoli - Parte 1: Requisiti di sicurezza e metodi di prova
UNI EN	1069-2	2010	Acquascivoli - Parte 2: Istruzioni
UNI EN	71-8	2012	Sicurezza dei giocattoli - Giocattoli di attività per uso domestico <i>(Sono escluse le attrezzature da gioco destinate all'uso pubblico, trattate nella UNI EN 1176, i giocattoli a dondolo, coperti da requisiti specifici della UNI EN 71-1, le piscine giocattolo con una profondità massima dell'acqua oltre i 400 mm e i trampolini giocattolo)</i>
UNI EN	13200-1	2012	Installazioni per gli spettatori - Parte 1: Criteri di disposizione degli spazi di osservazione per spettatori
UNI EN	13200-2	2006	Installazioni per gli spettatori - Parte 2: Caratteristiche e situazioni nazionali
UNI EN	13200-3	2006	Installazioni per gli spettatori - Parte 3: Elementi di separazione - Requisiti
UNI EN	13200-4	2007	Installazioni per gli spettatori - Parte 4: Sedute - Caratteristiche di prodotto
UNI EN	13200-5	2007	Installazioni per gli spettatori - Parte 5: Tribune telescopiche <i>(Sono escluse le tribune dei luna park e dei parchi divertimento)</i>

UNI EN	13200-6	2013	Installazioni per spettatori - Parte 6: Tribune smontabili (temporanee) (Sono escluse le tribune dei luna park e dei parchi divertimento)
UNI EN	15312	2010	Attrezzature sportive di libero accesso - Requisiti, inclusa la sicurezza, e metodi di prova
UNI EN	13782	2006	Strutture temporanee - Tende - Sicurezza <i>(La norma specifica i requisiti di sicurezza che è alterazioni necessario osservare nella progettazione, nel calcolo, nella costruzione, nell'installazione, nella manutenzione, nella gestione, nelle verifiche e nelle prove di tende installate in maniera itinerante, temporanea con superficie coperta maggiore di 50 m². Il campo di applicazione della norma copra tutte le tipologie di strutture temporanee di copertura)</i>
UNI EN	15649 (serie)	2012	Articoli galleggianti per il tempo libero per l'utilizzo su e in acqua
UNI EN	15567-1	2008	Strutture sportive e ricreative - Percorsi acrobatici - Parte 1: Costruzione e requisiti di sicurezza
UNI EN	15567-2	2008	Strutture sportive e ricreative - Percorsi acrobatici - Parte 1: Requisiti di gestione
UNI EN	15288-1	2010	Piscine - Parte 1: Requisiti di sicurezza per la progettazione
UNI EN	15288-2	2010	Piscine — Parte 1: Requisiti di sicurezza per la gestione
D.M. Ministero Trasporti 15/3/2007 n. 55			Norme relative all'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici
Circolare M.I. Dip. P.S. prot. n. 557/B.10089.G del 22/2/2002			Normativa concernente la detenzione di animali pericolosi per la salute e l'incolumità pubblica da parte di circhi e mostre faunistiche permanenti e viaggianti. Leggi n. 150/1992 e n. 426/1998. Disposizioni applicative
D.M. Economia e Finanze 8/11/2005			Regole tecniche di produzione e metodologie di verifica tecnica degli apparecchi da divertimento ed intrattenimento, di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.)
D.L.gs. 21 marzo 2005 n. 73			Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici
EN	60335-1	2008	Sicurezza degli apparecchi elettrici d'uso domestico e similare - Sicurezza Parte 1: Norme generali <i>(La norma, che costituisce la parte generale della famiglia di norme EN 60335 relative alla sicurezza elettrica degli apparecchi di uso domestico e similare, è allineata al livello di protezione internazionalmente accettato contro i rischi elettrici, meccanici, termici, di incendio e di radiazione che si hanno nell'uso normale di tali apparecchi)</i>